



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4038 del 2017, proposto da:  
Italgas Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Bruti Liberati, con domicilio eletto presso lo studio Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide, 8;

***contro***

Comune di Villafranca in Lunigiana, Comune di Aulla, Comune di Bagnone, Comune di Casola in Lunigiana, Comune di Comano, Comune di Filattiera, Comune di Fivizzano, Comune di Licciana Nardi, Comune di Montignoso, Comune di Mulazzo, Comune di Podenzana, Comune di Tresana, Comune di Zeri, Comune di Carrara, Comune di Pontremoli non costituiti in giudizio;  
Comune di Massa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi, Manuela Pellegrini, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II 18;

***nei confronti di***

Federchimica – Federazione Nazionale dell'Industria Chimica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto

Romano, Nikolaus Walter Maria Suck, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile 11;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00270/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Massa e di Federchimica – Federazione Nazionale dell'Industria Chimica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Canuti, in sostituzione dell'avvocato Bruti Liberati, l'avvocato Gabriele Pafundi, per delega degli avvocati Panesi e Pellegrini, e l'avvocato Salvatore Alberto Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Italgas S.p.a. è il gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Villafranca in Lunigiana, la cui scadenza è stata anticipata in conseguenza della riforma legislativa del settore e, in particolare, del regime transitorio introdotto dall'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 164/2000. Essa continua a gestire il servizio nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario, che sarà chiamato a operare nel più ampio ambito territoriale determinato con D.M. 19 gennaio 2011 (attuativo dell'art. 46-bis del D.L. n. 159/2007) e denominato "Massa Carrara", comprendente il territorio di sedici Comuni, ivi incluso, appunto, quello di Villafranca.

Quest'ultimo, con la deliberazione di Giunta n. 115/2015, rettificata dalla successiva deliberazione n. 119/2015, ha stabilito per la parte di sua competenza il valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas, che il nuovo gestore sarà tenuto a corrispondere al gestore uscente ai sensi del citato art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000.

2. Con ricorso innanzi al T.a.r. per la Toscana Italgas ha lamentato che: a) nel fissare il valore di rimborso della rete da essa gestita, il Comune abbia considerato la sola porzione alimentata a gas naturale, escludendo dal computo quella alimentata a GPL: un'omissione ingiustificata e che rischierebbe non solo di arrecare un danno patrimoniale al gestore uscente, ma anche di produrre effetti distorsivi sulla gara d'ambito, atteso che il valore di rimborso costituisce un elemento di primaria importanza ai fini della predisposizione delle offerte; b) la gara, del resto, non potrebbe che riguardare l'intera rete distributiva esistente, non essendo immaginabile che la porzione alimentata GPL rimanga estranea al passaggio al nuovo gestore, come invece ritenuto dall'amministrazione precedente.

3. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. per la Toscana ha respinto il ricorso.

4. Per ottenere la riforma di detta sentenza Italgas s.p.a. ha proposto appello. L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto avrebbe sbagliato nel non ritenere assimilabili le reti a GPL a quelle a metano, in quanto le reti a GPL nel caso concreto sarebbero state realizzate come propaggini ancillari della rete a metano, costituendone in definitiva il prolungamento.

5. Si sono costituiti in giudizio per resistere all'appello il Comune di Massa e Federchimica.

6. Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. L'appello non merita accoglimento.

8. Risulta dirimente la formulazione letterale degli articoli 14, comma 8, e 15, comma 5, del d.lgs n. 164 del 2000, che disciplinano analiticamente i criteri di quantificazione del “valore di rimborso” spettante al gestore uscente.

In particolare, l'art. 15, comma 5, prevede che ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14.

L'articolo 14, a sua volta, dopo aver previsto al comma 1, che “l'attività di distribuzione del gas naturale è attività di servizio pubblico”, al comma 8 prevede che “Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà”.

Come rilevato dal T.a.r. con osservazioni che il Collegio condivide, gli articoli 14 e 15 d.lgs. n. 164/2000, nel disciplinare il valore di rimborso spettante al gestore uscente, fanno esclusivo riferimento agli impianti e alle reti di distribuzione del gas

naturale, al quale soltanto si riferisce l'intero decreto legislativo n. 164 del 2000 (che agli articoli 14 e 15 disciplina, come si è detto, il valore di rimborso).

9. Il già univoco dato letterale è, peraltro, confermato da quello logico-sistematico e da quello teleologico.

10. Occorre, infatti, considerare che il sistema normativo (quale risultante dal decreto legislativo n. 164/2000 e dalla normativa sopravvenuta di rango sia primario che secondario, ivi inclusi gli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, oggi Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), ha sempre considerato separatamente la distribuzione del gas naturale e la diversa attività di distribuzione del GPL. Si possono citare, a tal proposito, le seguenti fonti normative: l'art. 46-bis d.l. n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007; i decreti ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011, 18 ottobre 2011, 12 novembre 2011; l'art. 1 legge-delega n. 239/2004, attuata con il d.lgs n. 128/2006; nonché il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (TUDG) approvato con le delibere dell'AEEGSI (ora ARERA) 367/2014/R/gas e 775/2016/R/gas.

11. La costante separata considerazione a livello normativo (di gas naturale e GPL) trova riscontro nel dato funzionale-teleologico, attese le profonde differenze sul piano tecnico esistenti tra la distribuzione del gas naturale e la distribuzione del GPL.

Il gas naturale viene, infatti, erogato attraverso le tubazioni, mentre il GPL viene trasportato allo stato liquido ed immesso in bomboloni. Le reti e gli impianti del GPL sono diversi da quelli del gas naturale e dal punto di vista tecnico non sono adatti al vettoriamento del metano (e, quindi, in sostanza gli impianti GPL non possono essere utilizzati per il trasporto del gas naturale). Le due reti, pertanto,

non possono interagire e le reti a gas naturale non possono confluire in quelle a GPL.

Sotto questo profilo, la finalità del sistema normativo è proprio quella di valorizzare gli investimenti per l'estensione della rete a gas naturale, al fine di superare definitivamente le obsolete reti a GPL, prevalentemente in fase di dismissione.

Un'interpretazione della normativa in esame nel senso sostenuto dall'appellante, oltre a scontrarsi con il già univoco dato letterale, risulta, quindi, ulteriormente precluso da considerazioni di natura sistematica e teleologica. A fronte di un sistema normativa evidentemente volto a favorire la diffusione del servizio di metanizzazione e la sostituzione delle reti a GPL con le reti del gas naturale, sarebbe, infatti, irragionevole obbligare il nuovo gestore, da un lato, ad acquistare le reti a GPL e poi a fare investimenti per sostituirle con reti a gas naturale.

12. La circostanza, dedotta dall'appellante, che nel caso concreto ci si troverebbe in presenza di un rapporto concessorio unitario, in forza del quale il servizio pubblico di distribuzione del gas sia stato assicurato – alle stesse condizioni tariffarie – per mezzo di una rete alimentata in parte a gas naturale in parte a GPL, non può giustificare, come già rilevato dal T.a.r., una interpretazione analogica o extra-testuale degli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 164/2000. L'eventuale squilibrio del rapporto concessorio che origina dall'accordo stipulato tra l'appellante e il Comune di Villafranca in Lunigiana (che origina dalla concessione del 13 luglio 1989, corredato da convenzione accessiva) può trovare rimedio nei principi dettati dal codice civile in materia di contratti e di obbligazioni, principi che, in virtù del rinvio operato dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 241 del 1990 trovano applicazione anche agli accordi di diritto pubblico, nel cui ambito è riconducibile la convenzione che lega Italgas e il Comune di Villafranca.

13. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve, pertanto, essere respinto.

14. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Giovagnoli**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Caringella**

IL SEGRETARIO